

## NOTIZIARIO

Notiziario del 23.02.2025

Mobilità 2025/26: dal 5 al 24 marzo 2025 per i docenti, dal 14 al 31 marzo 2025 per gli ATA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell'OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul sito ufficiale, le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell'articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

• PERSONALE DOCENTE

La domanda va presentata dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

• PERSONALE EDUCATIVO

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

• PERSONALE ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

• INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

La domanda va presentata dal 22 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata

alle Istanze on line. Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda

utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

DEROGA E/O PRECEDENZA

Fruisce della precedenza in quanto titolare di legge 104/92 (art. 13/1 dell'Ipotesi di

CCNI 2025/2028 il personale di seguito indicato:

1. personale con disabilità personale di cui all'art. 21 della L. n. 104/92 [art. 13/1 punto III n. 1]]
2. personale con disabilità personale di cui all'art. 33/6 della L. n. 104/92 [art. 13/1 punto III n. 3]]
3. personale che assiste un soggetto con grave disabilità rientrante nell'art. 33/3 della legge 104/92.

Nello specifico: genitori, fratelli/sorelle, coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto, figlio

(art. 13/1 punto IV)

Quanto alle deroghe per il personale titolare di legge 104/92, fruisce delle medesime il personale

che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio

1992, n. 104.

Stando all'Ipotesi di CCNI 25/28 non tutti i titolari di legge 104/92, in particolare quelli di cui all'art.

33 – commi 3 e 5 – fruiscono di precedenza.

Conseguentemente:

- superano i vincoli e fruiscono altresì dell'assistenza a precedenza i docenti che siano:
  - genitori che assistono il figlio con grave disabilità;
  - fratelli/sorelle che assistono il fratello/sorella con grave disabilità (al verificarsi di determinate condizioni);
  - coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto di soggetto con grave disabilità;
  - figli che assistono il genitore con grave disabilità;
- superano soltanto i vincoli i docenti che siano:
  - nipoti che assistono nonni con grave disabilità
  - nonni che assistono nipoti con grave disabilità
  - generi/nuore che assistono suocero/suocera con grave disabilità
  - nipoti che assistono nonno/a del coniuge con grave disabilità
  - cognati che assistono cognato/cognata con grave disabilità

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto all'assistenza è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di grave gravità. Gli stessi pertanto superano i vincoli suddetti